

# STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019  
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

Torino, lì 13 luglio 2009

TRASMISSIONE VIA E MAIL – FAX

## **Circolare n. 4/09**

**Oggetto:** D.L. 78/2009 – Manovra d'estate 2009

Gentile Cliente,

con la presente circolare desideriamo informarLa sulle disposizioni più rilevanti introdotte dalla "Manovra d'Estate 2009", entrata in vigore lo scorso 1° luglio 2009, precisando che trattasi di una prima interpretazione della norma introdotta, la quale potrebbe subire modifiche più o meno rilevanti in sede di conversione in legge. Sarà comunque nostra premura aggiornarLa in merito, ferma restando la totale disponibilità ad approfondire fin da subito l'eventuale argomento di interesse.

### PRINCIPALI DISPOSIZIONI FISCALI DEL DECRETO

#### **Compensazione crediti IVA**

Il decreto riorganizza il sistema delle compensazioni fiscali con lo scopo di contrastare da un lato l'indebita compensazione e dall'altro di consentire alle imprese che ne hanno titolo, di incrementare la loro liquidità.

A partire dal 1° gennaio 2010 cambiano le modalità di utilizzo del credito annuale IVA che normalmente veniva utilizzato in compensazione nella delega di pagamento in scadenza il mese di gennaio dell'anno successivo.

- I crediti di importo superiore a 10.000 Euro risultanti a fine anno potranno essere utilizzati in compensazione a partire dal 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione annuale IVA. Attualmente la dichiarazione annuale IVA viene inviata insieme al modello UNICO nel mese di settembre mentre dal prossimo anno potrà essere presentata autonomamente a partire dal 1° febbraio. Il credito, conseguentemente, potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal 16 marzo dello stesso anno. Inoltre la dichiarazione annuale IVA dovrà riportare il visto di conformità da parte degli intermediari abilitati (Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro).

Le compensazioni trimestrali infrannuali di importo superiore a 10.000 Euro potranno essere effettuate esclusivamente per mezzo di servizi telematici che l'Agenzia delle Entrate istituirà appositamente. E' da chiarire se la possibilità di compensazione trimestrale è consentita a qualsiasi soggetto o se rimane riservata a specifiche categorie.

- I crediti di importo inferiore a 10.000 Euro derivanti da credito di fine anno potranno essere compensati in F24 con le vecchie regole.

Le compensazioni trimestrali infrannuali di importo inferiore a 10.000 Euro potranno essere effettuate previa istanza all'Agenzia delle Entrate E' da chiarire se la possibilità di compensazione trimestrale è consentita a qualsiasi soggetto o se rimane riservata a specifiche categorie.

Il limite massimo compensabile sarà di 700.000 Euro contro gli attuali 516.000 Euro.

Si segnala, infine, l'inasprimento delle sanzioni in caso di indebita compensazione per crediti inesistenti.

**Possibilità di rateazione IVA per adeguamento studi di settore**

Il decreto introduce la possibilità di rateizzare, con le stesse modalità previste per le imposte sui redditi, l'IVA dovuta dall'adeguamento agli studi di settore.

### **Tremonti ter – detassazione degli utili reinvestiti in macchinari**

La detassazione riguarda gli investimenti sostenuti a partire dal 1° luglio 2009 fino al 30 giugno 2010 e sarà applicata nel periodo di imposta 2010, vale a dire in UNICO 2011.

Il beneficio è riconosciuto per i beni consegnati o spediti dopo la data del 1° luglio 2009. Sono pertanto esclusi i beni acquistati nel mese di giugno 2009, anche se la relativa fattura riporta la data successiva al 1° luglio 2009.

I soggetti che possono avvalersi della “Tremonti Ter” sono i titolari di reddito di impresa, siano essi società di capitale comprese le cooperative, società di persone o ditte individuali. Sono esclusi i lavoratori autonomi e le società in liquidazione.

L'incentivo fiscale consiste nella detassazione dal reddito d'impresa del 2010 di un importo pari al 50% del valore dei beni acquistati. Il beneficio, che vale ai fini IRES o IRPEF esclusa l'IRAP, si produrrà con l'UNICO 2011 e precisamente con il versamento delle imposte a giugno 2011. Si attendono tuttavia chiarimenti sulla possibilità di determinare un minor acconto d'imposta nei mesi di giugno e novembre 2010.

Gli investimenti agevolabili sono quelli esclusivamente elencati nella tabella allegata e si tratta di macchinari ed apparecchiature che dovranno essere iscritte tra le immobilizzazioni materiali e dovranno permanere durevolmente nell'impresa. I beni non potranno pertanto essere alienati prima di due anni dall'acquisto, pena decadenza del beneficio.

Sono esclusi dall'incentivo gli immobili, le attività immateriali, le automobili ed i computer, mentre dovrebbero ritenersi agevolati anche gli acquisti di beni usati.

Si segnala infine che le imprese che svolgono attività industriali a rischio potranno beneficiare della detassazione sugli investimenti a condizione che presentino opportuna documentazione attestante l'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza del lavoro.

### **Ammortamenti beni strumentali d'impresa**

Il decreto prevede che entro il 31/12/2009 saranno rivisti i coefficienti fiscali di ammortamento dei beni strumentali di impresa. L'obiettivo è quello di dare maggiore rilevanza nei bilanci agli investimenti in nuove tecnologie rispetto ad investimenti secondari meno strategici per l'impresa.

- I beni a più avanzata tecnologia o che produrranno un risparmio energetico saranno ammortizzati più rapidamente con il conseguentemente incremento delle attuali aliquote di ammortamento;
- I beni industrialmente meno strategici saranno ammortizzati in un periodo più lungo con la conseguente riduzione delle attuali aliquote di ammortamento.

La deduzione fiscale dei maggiori ammortamenti derivanti dalla revisione delle tabelle ministeriali sarà ammessa a condizione che siano imputati anche civilisticamente nel conto economico dell'impresa.

### **Obbligo del “terzo” per le somme pignorate**

Il datore di lavoro o terzo (soggetto) che:

- ricopre la qualifica di sostituto di imposta;
- riceve un atto di pignoramento su crediti cui è titolare il debitore soggetto ad esecuzione forzata;

dovrà operare all'atto del pagamento del debito pignorato una ritenuta alla fonte pari al 20%. Le modalità di versamento saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Si precisa che la ritenuta dovrà essere eseguita solo “qualora il credito si riferisca a somme per le quali deve essere operata una ritenuta alla fonte (ad esempio redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, ecc.)”.

La norma ha l'intento di impedire che le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento possano essere corrisposte al creditore in assenza di ritenuta.

Inoltre la novità della norma è che gli agenti alla riscossione potranno inviare al “terzo” (datore di lavoro o altro soggetto) la richiesta di dichiarazione stragiudiziale sulle somme dovute al debitore. In passato, invece, occorreva notificare la citazione al terzo a comparire davanti al giudice per rendere la dichiarazione.

Vi chiediamo pertanto, qualora riceviate un atto di pignoramento sulle somme che dovete ancora corrispondere ai Vostri dipendenti / collaboratori, di contattare tempestivamente lo Studio affinché si possa ottemperare agli adempimenti introdotti.

### **Riduzione da 11 a 9 mesi del termine per la notifica delle cartelle di pagamento**

Il legislatore introduce alcuni correttivi per rendere più efficace e veloce la riscossione dei ruoli, imponendo ad Equitalia, agente preposto alla riscossione dei ruoli, di ridurre da 11 a 9 mesi, a partire dal 31 ottobre 2009, i termini di notifica al contribuente delle cartelle di pagamento, dal momento in cui l'avviso di accertamento non pagato dal contribuente, viene iscritto a ruolo.

### **Tempestività nei pagamenti ai fornitori da parte delle Pubbliche Amministrazioni**

Entro il 31/12/2009 le Pubbliche Amministrazioni (fatta eccezione per le aziende sanitarie/ospedaliere) saranno tenute ad organizzarsi per garantire il tempestivo pagamento dei fornitori per somministrazioni, forniture ed appalti e dovranno pubblicare le disposizioni adottate sul proprio sito internet. Pertanto prima di autorizzare la spesa le Pubbliche Amministrazioni dovranno già essere in grado di determinare preventivamente le modalità di pagamento dei fornitori.

### **Paradisi fiscali**

Dal 1° luglio 2009 viene introdotta una presunzione relativa nella quale, salva prova contraria, si presumono costituiti con redditi evasi, gli investimenti (in beni, soprattutto immobili) e le attività finanziarie (principalmente conti corrente e partecipazioni/Titoli) detenuti nei così detti “paradisi fiscali” (Paesi black list). Spetterà pertanto al contribuente giustificare l'investimento in quei Paesi.

## PRINCIPALI DISPOSIZIONI GIUSLAVORISTICHE DEL DECRETO

Nel contenuto della manovra d'estate, sono previsti alcuni incentivi che riguardano i lavoratori e le imprese.

In particolare, si segnalano i seguenti interventi:

### **Incentivi alle imprese che assumono lavoratori cassintegrati o in mobilità**

I datori di lavoro che, senza averne obbligo, assumano lavoratori con determinate caratteristiche ovvero destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina della legge 223/1991, avranno diritto ad un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non ancora erogate, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contributi.

Per averne diritto l'azienda che assume non dovrà avere sospensioni dal lavoro in atto.

### **Ammortizzatori sociali in deroga**

La manovra prevede la possibilità di far usufruire la cassa integrazione guadagni e la mobilità, ai lavoratori di imprese normalmente non destinatarie dei trattamenti suddetti.

I trattamenti stessi possono, inoltre, essere concessi, con le modalità previste dalle varie leggi finanziarie, a favore di imprese che abbiano già fruito dei trattamenti ordinari previsti dalla vigente normativa.

### **Rientro in azienda dei lavoratori cassintegrati.**

In via sperimentale nel 2009 e nel 2010 l'impresa, per evitare che dopo la cassa integrazione scatti il licenziamento, potrà richiamare i lavoratori in azienda durante il periodo di integrazione salariale per consentire loro un periodo di formazione e riqualificazione professionale attraverso un'attività lavorativa. Come è noto i lavoratori che percepiscono integrazioni retributive attraverso ammortizzatori sociali, sono obbligati, per il periodo di percezione, ad astenersi dal lavoro.

La norma prevede che la formazione o riqualificazione sia stabilita da progetti che possono includere anche attività produttiva connessa all'apprendimento.

Il provvedimento è rivolto a tutti i lavoratori che percepiscono un trattamento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, derivante da uno stato di crisi aziendale ed è indifferente il tipo di ammortizzatore sociale utilizzato.

Da un'analisi letterale del provvedimento sembrano esclusi dal campo di applicazione della norma i professionisti e ogni altro datore di lavoro che svolga attività autonoma non di impresa.

L'inserimento del lavoratore nel progetto dovrà avvenire in base a un accordo specifico tra le parti sociali (Sindacati dei lavoratori e Rappresentanti dei datori di lavoro) stipulato presso il Ministero del Lavoro. Ai lavoratori spetterà, oltre al trattamento di integrazione salariale percepito, anche la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione, che sarà a carico dell'azienda.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge in oggetto, il Ministero del Lavoro in concerto con quello dell'economia emanerà un decreto recante le modalità attuative e operative relative alla norma.

Si tratta di una norma sperimentale, che ha come obiettivo la valorizzazione del capitale umano in attesa del rilancio dell'economia.

### **Autoimprenditorialità dei lavoratori cassintegrati**

I lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali derivanti da uno stato di crisi aziendale, potranno intraprendere un'attività autonoma, avviare una auto o micro impresa o associarsi in cooperativa, richiedendo la liquidazione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le mensilità non ancora percepite, o, nel caso si tratti di lavoratore licenziato in conseguenza di esuberi strutturali, del trattamento di mobilità per un numero di mensilità non superiore a dodici.

Lorenzo Perinetto

## ALLEGATO Tremonti-ter - Elenco dei beni agevolabili

### 28.01 MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE

- 28.11.11 Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
- 28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e particombustione interna simili di motori a combustione interna
- 28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
- 28.12.00 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
- 28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori
- 28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
- 28.15.10 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
- 28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere

### 28.02 ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE

- 28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
- 28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento
- 28.21.29 Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento
- 28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
- 28.22.02 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
- 28.22.03 Fabbricazione di carriole
- 28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
- 28.23.01 Fabbricazione di cartucce toner
- 28.23.09 Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
- 28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore
- 28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per ventilazione fabbricazione di condizionatori domestici fissi a refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
- 28.29.10 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
- 28.29.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
- 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, l'imballaggio (incluse parti e accessori) la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
- 28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
- 28.29.92 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
- 28.29.93 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
- 28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca

### 28.03 MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA

- 28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli
- 28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

### 28.04 MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI

- 28.41.00 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti accessori ed escluse le parti intercambiabili)
- 28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
- 28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca

### 28.09 ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI

- 28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
- 28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
- 28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
- 28.93.00 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
- 28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
- 28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
- 28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
- 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
- 28.96.00 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
- 28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
- 28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
- 28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
- 28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
- 28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
- 28.99.93 Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote altre apparecchiature per il bilanciamento
- 28.99.99 Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)